



STUDIO LEGALE TORCICOLLO
00195 Roma - Via Carlo Mirabello, 11
Tel: 06/37.51.99.32
Tel/Fax: 06-87777777 - Cell. 338/22.87.651
Peo: avvocato@giuseppepiotorcicollo.it
Pec: giuseppepiotorcicollo@ordineavvocatiroma.org


TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE LAVORO


RICORSO EX ART. 414 CPC


Per i seguenti ricorrenti:





































































































tutti rappresentati e difesi dall'Avv. **GIUSEPPE PIO TORCICOLLO** (C.F.: TRC GPP 70P24 C349 V), ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in ROMA (RM), VIA CARLO MIRABELLO 11, giusta procura in calce (pec: *giuseppepiotorcicollo@ordineavvocatiroma.org*; fax: 06-37519932);

- RICORRENTI -

Contro: **ROMA CAPITALE**, C.F.: 02438750586, in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Piazza del Campidoglio n. 1

- RESISTENTE -

FATTO

I signori suindicati sono dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato in data successiva al 31 dicembre 2000. Gli stessi, pertanto, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, sono soggetti alla **disciplina ex art. 2120 codice civile** in materia di **“trattamento di fine rapporto”** (e non alla disciplina del c.d. “trattamento di fine servizio”, prevista per i dipendenti pubblici assunti in data antecedente il 31.12.2000). In base a detta disciplina codicistica del TFR, il computo del suddetto trattamento avviene con l'applicazione dell'aliquota del 6,91% sull'intera retribuzione utile percepita ogni anno, rivalutata come per legge. Inoltre, **spetta interamente al datore di lavoro accantonare mensilmente i contributi utili per la buonuscita, senza alcuna rivalsa sul lavoratore**. La Corte Costituzionale, nella **sentenza n. 223 dell'8-11/10/2012 (doc. n. 1)**, sia pure con riferimento alla disciplina introdotta per i dipendenti pubblici soggetti al TFS per i quali, a decorrere dall'01.01.2011 il computo dei trattamenti di fine servizio operava con le regole del TFR (accantonando il 6,91% sull'intera retribuzione e non il 6,1% sull'80% di quest'ultima), ha avuto modo di stabilire il seguente principio: *“Nel nuovo assetto dell'istituto determinato dalla norma impugnata...la percentuale di accantonamento opera sull'intera retribuzione, con la conseguenza che il mantenimento della rivalsa sul dipendente, in assenza peraltro della ‘fascia esente’, determina una diminuzione della retribuzione e, nel contempo, la diminuzione della quantità del TFR maturata nel tempo”*. Il suddetto principio è pacificamente applicabile anche ai dipendenti pubblici assunti dopo il 31.12.2000 e, quindi, già soggetti *ab origine* alla disciplina sul TFR. Infatti, per costoro detto trattamento di fine rapporto viene calcolato applicando, per ogni anno

di servizio, l'aliquota del 6,91% sull'intera retribuzione utile ai predetti effetti. Conseguentemente, **per i dipendenti TFR non è dovuto il contributo previdenziale del 2,5% sull'80% della retribuzione utile** (= 2% della predetta retribuzione), richiesto invece per i dipendenti rimasti TFS.

Ciò nondimeno, la resistente Amministrazione (datrice di lavoro), in virtù di quanto disposto dall'art. 1, commi 2, 3, 4 del DPCM del 20.12.1999 (che ha recepito l'Accordo quadro sottoscritto dall'ARAN e dalle organizzazioni sindacali il 29.07.1999), ha effettuato e tutt'ora continua ad effettuare, ogni mese, per questi dipendenti un abbattimento (riduzione) del 2% della retribuzione corrente, rispetto a quella utile e computata ai fini del TFR. Detto abbattimento è illegittimo in quanto, come stabilito fin dalla **sentenza del Tribunale di Roma, sezione II lavoro, n. 12636 del 14.11.2013 (doc. n. 2)**, *“la riduzione dello stipendio del personale assoggettato al regime del T.F.R. nella corrispondente misura del 2,5% non trova alcuna giustificazione (e non è recuperata, diversamente da quel che sostengono le amministrazioni convenute nelle note autorizzate depositate, dal ‘corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e dell’applicazione delle norme sul TFR’, che ovviamente non comporta una modifica dello stipendio erogato in misura ridotta)”*. Il predetto Giudice, Dott. *Lucio Di Stefano*, ha condannato le amministrazioni convenute al pagamento in favore dei ricorrenti delle quote di retribuzione non erogate, nei limiti della prescrizione quinquennale, oltre agli interessi legali. A questa prima sentenza hanno fatto seguito innumerevoli altre sentenze: dalla **sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 571 del 26.02.2014**, Giudice Dott.ssa *Matilde Dell’Erario*, che afferma (**doc. n. 3**): *“la sentenza n. 223 del 2012 della Corte Costituzionale, nel dichiarare*

l'illegittimità costituzionale della disposizione di cui al comma 10 dell'art. 12 della L. 122/2010 nella parte in cui non esclude l'applicazione a carico del dipendente della rivalsa del 2,50% della base contributiva ex art. 37, co. 1, DPR 1032/1973, ha sancito l'incompatibilità della suddetta trattenuta con il regime del TFR", alla sentenza del Tribunale di Treviso n. 99 del 11.07.2014 (doc. n. 4), Giudice Dott. Massimo Galli, che afferma: "Il principio di diritto affermato dalla sentenza 223/2012 della Corte Costituzionale non può essere limitato all'ipotesi espressamente presa in considerazione, che ha costituito l'occasione della pronuncia, relativa ai casi di transito dal regime del trattamento di fine servizio (riservato ai dipendenti pubblici) al trattamento di fine rapporto, di origine privatistica, esteso ai dipendenti pubblici. L'illegittimità dell'art. 12, comma 10, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui non esclude l'applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall'art. 37, comma 1, del d.P.R. n. 1032 del 1973 è stata infatti affermata dalla Corte con espresso riferimento all'ingiustificato trattamento deteriore dei dipendenti pubblici rispetto a quelli privati, non sottoposti a rivalsa del datore di lavoro, e nella conseguente violazione degli articoli 3 e 36 della Costituzione...Deve pertanto ritenersi che la pronuncia di illegittimità costituzionale, sia pure occasionata dalla questione relativa al passaggio dal TFS al TFR, contenga un enunciato senz'altro applicabile anche a tutte le ipotesi in cui il medesimo regime di trattamento di fine rapporto applicato al dipendente privato venga esteso a quello pubblico con modifiche sfavorevoli per quest'ultimo non giustificate da differenze relative alla quantità e qualità della prestazione lavorativa che se è uguale per entrambe le categorie di dipendenti deve comportare per ciascuna lo stesso risultato

*economico. Non può essere accolto nemmeno il secondo motivo di impugnazione relativo all'asserita **necessità di assicurare l'invarianza della retribuzione netta complessiva e di quella utile ai fini previdenziali** in applicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999 articolo 1 comma 3. Anzitutto tale norma si riferiva ad un'ipotesi particolare costituita dall'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 59 comma 56 legge 449/1997 mediante adesione al fondo pensione, ma soprattutto è evidente che se la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima l'applicazione della ritenuta del 2,5% prevista da una norma di legge successiva qual'era quella contenuta nel decreto-legge 78/2010 articolo 12 comma 10°, **a maggior ragione dovrà ritenersi illegittima l'applicazione** (tra l'altro al di fuori dei casi per i quali era stata espressamente prevista) **di una norma contenuta in un provvedimento amministrativo precedente**. Inoltre l'esigenza di mantenere la invarianza della retribuzione poteva avere un significato in presenza di un doppio regime di buonuscita per i dipendenti della pubblica amministrazione, ma per effetto dell'**estensione a tutti i dipendenti pubblici** (con rapporto privatizzato assunti successivamente al 2001) **del regime previsto dall'articolo 2120 c.c.**, espressione della **scelta legislativa di accomunare anche sotto questo aspetto i dipendenti pubblici a quelli privati, tale esigenza di fatto risulta superata**". Successivamente, è intervenuta la **sentenza del Tribunale di Roma, sezione IV lavoro, n. 306 del 14.01.2015 (doc. n. 5)**, Giudice Dott.ssa *Giuseppina Vetrutto*, che afferma: "Deve rilevarsi che la finalità della decurtazione consisterebbe nel garantire la parità di trattamento retributivo all'interno del settore del pubblico impiego, evitando che il personale sottoposto al regime del TFS percepisse una retribuzione inferiore rispetto a quello assoggettato al*

*regime del T.F.R., ma in virtù della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 è stato ripristinato il (più favorevole) T.F.S. per il personale assoggettato al contributo del 2,5%, con la conseguenza che la riduzione dello stipendio del personale assoggettato al regime del T.F.R. nella corrispondente misura del 2,5% non trova alcuna giustificazione – e non è recuperata dal corrispondente incremento contributivo ai fini previdenziali e dell’applicazione delle norme sul T.F.R., che ovviamente non comporta una modifica dello stipendio erogato in misura ridotta”. Anche il Tribunale di Enna, nella sentenza n. 415 del 22.07.2015, Giudice Dott. Alberto Stancanelli, afferma (**doc. n. 6**): “**Il principio di diritto** affermato dalla sentenza 223/2012 della Corte Costituzionale non può essere limitato all’ipotesi espressamente presa in considerazione, che ha costituito l’occasione della pronuncia, relativa ai casi di transito dal regime del trattamento di fine servizio (riservato ai dipendenti pubblici) al trattamento di fine rapporto, di origine privatistica, esteso ai dipendenti pubblici. L’illegittimità dell’art. 12, comma 10, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui non esclude l’applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall’art. 37, comma 1, del d.P.R. n. 1032 del 1973 è stata infatti affermata dalla Corte con **espreso riferimento all’ingiustificato trattamento deteriore dei dipendenti pubblici rispetto a quelli privati, non sottoposti a rivalsa del datore di lavoro, e nella conseguente violazione degli articoli 3 e 36 della Costituzione...**Deve pertanto ritenersi che la pronuncia di illegittimità costituzionale, sia pure occasionata dalla questione relativa al passaggio dal TFS al TFR, contenga un enunciato senz’altro applicabile anche a tutte le ipotesi in cui il medesimo regime di trattamento di fine rapporto applicato al dipendente privato venga*

esteso a quello pubblico con modifiche sfavorevoli per quest'ultimo non giustificate da differenze relative alla quantità e qualità della prestazione lavorativa che se è uguale per entrambe le categorie di dipendenti deve comportare per ciascuna lo stesso risultato economico". Ancora, vedasi la **sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1355 del 28.07.2015 (doc. n. 7)**, Giudice Dott. *Giovanni Favi*, che osserva: *"...Successivamente la Corte Costituzionale nella sentenza n. 244/2014 ha dichiarato che: 'Non sussiste, in primo luogo, la denunciata duplice violazione degli artt. 3 e 36 Cost. Il trattamento di fine servizio è, infatti, diverso e – come sottolineato dalla stessa sentenza n. 223 del 2012 – normalmente 'migliore' rispetto al trattamento di fine rapporto disciplinato dall'art. 2120 cod. civ., per cui il fatto che il dipendente – che (in conseguenza del ripristinato regime ex art. 37 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032) ha diritto all'indennità di buonuscita – partecipi al suo finanziamento, con il contributo del 2,50% (sull'80% della sua retribuzione), non integra un'irragionevole disparità di trattamento rispetto al dipendente che ha diritto al trattamento di fine rapporto. Per altro verso, il fatto che alcuni dipendenti delle pubbliche amministrazioni godano del trattamento di fine servizio ed altri del trattamento di fine rapporto è conseguenza del transito del rapporto di lavoro da un regime di diritto pubblico ad un regime di diritto privato e della gradualità che, con specifico riguardo agli istituti in questione, il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, ha ritenuto di imprimervi.'...E' quindi lo stesso Giudice delle Leggi –* prosegue il giudice campano *– a confermare a contrario che per i dipendenti soggetti a regime di TFR è incostituzionale il permanere della predetta trattenuta del 2,50%. Quindi, il principio affermato*

dalla sentenza 223/2012 della Corte Costituzionale non può essere limitato, come emerge dalla successiva pronuncia citata, all'ipotesi espressamente presa in considerazione, che ha costituito l'occasione della pronuncia, relativa ai casi di transito dal regime del trattamento di fine servizio (riservato ai dipendenti pubblici) al trattamento di fine rapporto, di origine privatistica, esteso ai dipendenti pubblici. L'illegittimità dell'art. 12, comma 10, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui non esclude l'applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall'art. 37, comma 1, del d.P.R. n. 1032 del 1973 è stata infatti dichiarata dalla Corte Costituzionale con espresso riferimento all'ingiustificato trattamento deteriore dei dipendenti pubblici rispetto a quelli privati, non sottoposti a rivalsa del datore di lavoro, e nella conseguente violazione degli articoli 3 e 36 della Costituzione. Conseguentemente deve ritenersi che la pronuncia di illegittimità costituzionale, sia pure occasionata dalla questione relativa al passaggio dal TFS al TFR, contenga un enunciato senz'altro applicabile anche a tutte le ipotesi in cui il medesimo regime di trattamento di fine rapporto applicato al dipendente privato venga esteso a quello pubblico con modifiche sfavorevoli per quest'ultimo non giustificate da differenze relative alla quantità e qualità della prestazione lavorativa che se è uguale per entrambe le categorie di dipendenti deve comportare per ciascuna lo stesso risultato economico.Inoltre l'esigenza di mantenere la invarianza della retribuzione – conclude il predetto Giudice - poteva avere un significato in presenza di un doppio regime di buonuscita per i dipendenti della pubblica amministrazione, ma per effetto dell'estensione ai dipendenti pubblici del regime previsto dall'articolo 2120 c.c., espressione della scelta legislativa di

accomunare anche sotto questo aspetto i dipendenti pubblici a quelli privati, tale esigenza di fatto risulta superata". Degna di nota, poi, è la **sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 363-2015**, depositata il **13.07.2015**, Giudice Dott. *Roberto Rezzonico*, di cui si richiamano alcuni passaggi salienti (**doc. n. 8**): *"...Il Ministero convenuto sostiene che, invece, la disciplina legislativa e regolamentare, basata peraltro sull'Accordo Quadro del 29 luglio 1999, è volta ad assicurare 'l'invarianza della retribuzione netta complessiva e di quella utile ai fini previdenziali', che non abbia attinenza alcuna con la norma dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 223/12 e che ai dipendenti pubblici in regime di T.F.R. non si applicava la norma illegittima... il meccanismo distorsivo e contrario, se contrario, alle dette norme costituzionali **non è previsto da una norma di legge** (unica tipologia di norma soggetta al controllo di costituzionalità), **ma da norme di rango inferiore. L'invarianza della retribuzione, prevista dal co. 19 dell'art. 26 L. 448/98, di per sé non presenta alcun profilo di possibile illegittimità costituzionale**: essa si limita a prevedere un **obiettivo**, rimettendo al D.P.C.M. la determinazione delle **modalità con cui raggiungerlo**. Se queste modalità si rivelano contrarie a norme di rango legislativo ordinario o, addirittura, costituzionale, **basterà disapplicarle per ripristinare la conformità a diritto**... Nel caso presente, **non è la diretta applicazione dell'art. 26 co 19 L. 448/98 che determina un vulnus di legalità costituzionale, ma, eventualmente, le norme regolamentari emanate discrezionalmente per perseguire l'obiettivo dell'invarianza della retribuzione**. Occorre quindi chiedersi quale fra le due contrapposte tesi delle parti sia da preferire. **La risposta viene data dalla stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 244 del 2014** che, singolarmente, viene citata da entrambe le parti a sostegno*

*dei propri assunti... Queste parole (il Giudice ha appena riprodotto il testo della sentenza) si rivelano davvero 'illuminanti'...ma nel senso esattamente opposto a quello auspicato dal Ministero. **Se il T.F.S. è migliore, nel senso di economicamente conveniente, per il dipendente – diversamente, del resto, uno Stato impegnato a ridurre il debito pubblico per rientrare nei parametri necessari per l'ingresso nella moneta unica non si sarebbe mai sognato di applicare l'art. 2120 c.c. ai propri dipendenti – se è proprio questa maggiore consistenza economica del T.F.S. che giustifica il fatto che il dipendente 'partecipi al suo finanziamento, con il contributo del 2,50% (sull'80% della sua retribuzione)', e se è il suo ripristino, sempre con applicazione della trattenuta ex art. 37 D.P.R. 1032/73, che giustifica l'estinzione dei giudizi in corso disposta imperativamente dall'art. 1 co. 99 L. 228/12, allora è evidente che la trattenuta ha senso e ragione di essere soltanto per i dipendenti soggetti al regime di T.F.S., mentre non ha alcuna base normativa ed anzi risulta contrastante con i precetti costituzionali dell'art. 3 e 36 Cost. per i dipendenti soggetti al T.F.R.... Conseguentemente, anche se con riferimento al solo art. 12 co. 10 D.L. n. 78 del 2010, la Corte Costituzionale ha in realtà già dichiarato, con la stessa sentenza n. 223/12, l'illegittimità costituzionale della trattenuta del 2,50% sulle retribuzioni dei dipendenti pubblici assoggettati a T.F.R...."*** (nello stesso senso v. pure la sentenza dello stesso Giudice n. 547 del 26.10.2015: doc. n. 9).

Sulla scia di queste prime pronunce le **3 ricorrenti di cui alla lettera B**, dipendenti di Roma Capitale, nel 2016 hanno già adito questo Tribunale per ottenere la cessazione delle suddette riduzioni retributive nonché la restituzione degli importi retributivi trattenuti mensilmente dall'amministrazione capitolina, nei limiti della

prescrizione quinquennale. Il giudizio, iscritto a ruolo generale **n. 35798-2016**, si concludeva con la **sentenza n. 2538 del 16.03.2017 (doc. n. 10)**, nella quale il Giudice della III sezione lavoro Dott. *Giovanni Maria Armone*, accoglieva pienamente il ricorso, ritenendo illegittime le trattenute.

Le suddette statuizioni, invero, non hanno trovato adesione e condivisione da parte di altri Giudici di merito (Tribunale di Milano, sentenza del 19.06.2014, giudizio RG n. 15454-2013, Tribunale di Torino, sentenza del 31.10.2014, giudizio RG n. 4382-2013, Corte di Appello di Salerno, sentenza del 30.09.2015 n. 1163). Anche il Tribunale di Roma non ha aderito a dette argomentazioni (sentenza n. 6992-2015, sezione I lavoro, Giudice Dott.ssa *Maria Lucia Frate* – **doc. n. 11** -; sentenza n. 8103-2015, sezione III lavoro, Giudice Dott.ssa *Laura Bajardi* - **doc. n. 12** -; sentenza n. 9215-2015, sezione IV lavoro, Giudice Dott.ssa *Donatella Casari* – **doc. n. 13** -; sentenza n. 648-2016, Giudice Frate – **doc. n. 14** -; sentenza n. 2381-2016, sezione IV lavoro, Giudice Dott.ssa *Cristina Monterosso* – **doc. n. 15** -; sentenza n. 2542-2016, sezione II lavoro, Giudice Dott. *Giovanni Mimmo* – **doc. n. 16** -; sentenza n. 6993-2016, sezione I lavoro, Giudice Dott.ssa *Alessandra Trementozzi* – **doc. n. 17** -).

Nonostante queste pronunce di segno negativo, il Tribunale di Roma ed altri Tribunali in tutta Italia hanno tuttavia continuato ad emettere sentenze favorevoli alle domande dei ricorrenti, accertando l'illegittimità delle riduzioni retributive dei dipendenti pubblici in regime TFR. Particolarmente motivate e degne di considerazione sono le **3 sentenze pronunciate dal Giudice della I sezione Lavoro Dott.ssa Elisabetta Capaccioli (sentenza n. 11000-2015 – doc. n. 18 -; sentenza n. 11001-2015 – doc. n. 19 -; sentenza n. 1920-2016 – doc. n. 20 -)**. Altrettanto condivisibile è la **sentenza n. 1521-2016**

pronunciata dal Presidente della II sezione lavoro Dott. *Lucio Di Stefano* (doc. n. 21), come pure la sentenza n. 2143-2016 pronunciata dal Giudice della II sezione lavoro Dott.ssa *Renata Quartulli* (doc. n. 22) e la sentenza n. 2636-2016 pronunciata dal Giudice della III sezione lavoro Dott. *Paolo Mormile* (doc. n. 23). Si segnalano, ancora: le sentenze n. 4255-2015 e n. 6889-2015 pronunciate dal Giudice della II sezione lavoro Dott.ssa *Claudia Canè* (doc. n. 24, 25); la sentenza n. 6714-2015 pronunciata dal Giudice della III sezione lavoro Dott. *Fabrizio Gandini* (doc. n. 26); la sentenza n. 8749-2015 pronunciata dal Giudice della IV sezione lavoro Dott.ssa *Maria Gabriella Marrocco* (doc. n. 27); la sentenza n. 8871-2015 pronunciata dal Giudice della I sezione lavoro Dott.ssa *Erminia Foscolo* (doc. n. 28); la sentenza n. 10169-2015 pronunciata dal Giudice della IV sezione lavoro Dott. *Mario De Ioris* (doc. n. 29); la sentenza n. 225-2016 pronunciata dal Giudice della III sezione lavoro Dott.ssa *Eliana Pacia* (doc. n. 30); la sentenza n. 532-2016 pronunciata dal Presidente della IV sezione lavoro Dott.ssa *Margherita Leone* (doc. n. 31); la sentenza n. 6399-2016 pronunciata dal Giudice della IV sezione lavoro Dott.ssa *Alfonsina Bellini* (doc. n. 32); la sentenza n. 4387-2016 pronunciata dal Giudice della III sezione lavoro Dott. *Mariaelena Falato* (doc. n. 33); la sentenza n. 11110-2016 pronunciata dal Giudice della II sezione lavoro Dott.ssa *Antonianna Colli* (doc. n. 34); presso altri Tribunali: v. la sentenza del Tribunale di Padova n. 948-2015, pronunciata dal Giudice Dott. *Francesco Perrone* (doc. 35); la sentenza del Tribunale di Napoli del 28.03.2017, pronunciata dal Giudice Dott.ssa *Martina Brizzi* (doc. 36); la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 267-2017, pronunciata dal Giudice Dott. *Paolo Talamo* (doc. 37).

In tutte queste sentenze i Giudici romani e quelli di altri tribunali, condividendo e facendo proprie le argomentazioni già espresse dai giudici di altri tribunali sopra richiamate, analizzano a fondo la questione per concludere nel senso della ontologica incompatibilità fra il c.d. “regime TFR” - proprio dei dipendenti privati ed esteso, per volontà del legislatore, anche ai dipendenti pubblici assunti dopo una certa data – e le c.d. “riduzioni retributive” operate nei confronti dei lavoratori soggetti a detto regime. Secondo i predetti giudici, infatti: 1) **non è la legge** che autorizza alcuna “riduzione retributiva”, ma bensì delle **fonti gerarchicamente subordinate alla legge stessa**; 2) la presenza di dette trattenute viola l’unitarietà del regime TFR, che deve essere unico per tutti i dipendenti pubblici assunti dopo una certa data, pena la **violazione del principio di uguaglianza rispetto ai lavoratori privati** (principio preso in considerazione proprio dalla Corte Costituzionale nelle sentenze succitate). Non è vero, quindi, come invece hanno sostenuto i giudici che hanno rigettato analoghi ricorsi presentati da altri dipendenti, che le suddette riduzioni retributive trovino pur esse “fonte nella legge”. E altrettanto falso e ipocrita è affermare che le riduzioni retributive in parola non costituiscano delle vere “trattenute”. Al di là, infatti, del “*nomen iuris*”, conta la sostanza del fenomeno regolato, come proprio ci insegna la Corte Costituzionale. Ed allora, non è chi non veda che **dette “riduzioni” di fatto costituiscono delle forme di “trattenuta”**, dal momento che sul piano retributivo esse non sono affatto compensate o recuperate dai dipendenti che le subiscono. Ma di ciò oltre.

Degna di nota, poi, è la **sentenza del Tribunale di Milano n. 742 del 11.03.2016 (doc. n. 38)**, la quale è giunta a dichiarare la illegittimità delle suddette decurtazioni retributive, attraverso una più attenta

interpretazione delle fonti normative in base a cui, bisogna distinguere fra i dipendenti pubblici assunti direttamente dopo una certa data (cioè **dopo il 31.12.2000**) e quindi assoggettati al regime privatistico del TFR, dai dipendenti pubblici assunti **in data antecedente**, che hanno però esercitato l'opzione per passare dal regime TFS al regime TFR. **Solo rispetto a questi ultimi è stata dalla legge sancita l'“invarianza della retribuzione netta”, che dovrebbe mantenerne “immutata” la retribuzione anche dopo il passaggio al nuovo regime.** Diversamente, per i dipendenti entrati direttamente in regime TFR detta “invarianza” non è prevista dalla legge, dovendo pertanto i medesimi percepire, a parità di trattamento di fine rapporto, la stessa identica retribuzione che percepiscono i lavoratori privati. Nello stesso senso, da ultimo, v. la **sentenza n. 4025-2017 della Corte di Appello di Roma, Sezione IV lavoro**, Giudice estensore il Presidente Dott. *Francescopaolo Panariello* (**doc. n. 39**).

Tutti gli odierni ricorrenti, peraltro, sono stati assunti dalla resistente in data successiva al 31.12.2000, sono quindi entrati nella pubblica amministrazione “in regime TFR” e pertanto per loro è illegittima ogni trattenuta o riduzione della retribuzione. Mentre però, come si è detto, le ricorrenti di cui alla lettera B) dell'epigrafe del ricorso hanno già ottenuto una sentenza che accerta l'illegittimità delle suddette riduzioni (sentenza del Tribunale di Roma n. 2538-2017), tant'è che per loro la trattenuta è cessata in esecuzione della predetta sentenza, i ricorrenti di cui alla lettera A) agiscono per la prima volta per sentir accertare anche nei loro confronti detto principio ed ottenere la restituzione delle somme non prescritte. Quindi, mentre le ricorrenti di cui alla lettera B) agiscono nel presente ricorso solo al fine di ottenere una sentenza che dichiari il diritto alla restituzione di ulteriori somme maturate, già avendo a proprio favore una sentenza che ha dichiarato

illegittima tale trattenuta, i ricorrenti di cui alla lettera A) (cioè la stragrande maggioranza dei ricorrenti) agiscono per ottenere una sentenza che estenda nei loro confronti quanto già ottenuto dai ricorrenti sub B), quindi per ottenere anch'essi la cessazione delle trattenute presenti e future.

In punto di prescrizione, mette conto rilevare che nel presente ricorso le 3 ricorrenti sub B) (che hanno già ottenuto per il resto una sentenza a loro favorevole) chiedono la restituzione di ulteriori importi trattenuti mensilmente dalla resistente amministrazione nel periodo antecedente ai loro rispettivi atti di diffida e non caduto in prescrizione (per effetto della diffida del 2012: periodo 2007-2011; per effetto della diffida del 2014: periodo 2010-2011), i ricorrenti sub A), invece, chiedono la restituzione delle intere somme maturate, ma il loro diritto incontra il limite della prescrizione quinquennale decorrente dal loro atto di diffida o dall'atto di diffida inoltrato all'Amministrazione dal sottoscritto procuratore in data **11.07.2017. (doc. n. 40).**

L'Ente, tuttavia, **per i ricorrenti sub A) non ha ancora provveduto né a cessare la predetta riduzione né a restituire le somme già sottratte**, relativamente agli anni non caduti in prescrizione. Anzi ha risposto che non intende farlo (**doc. n. 41**).

Alcuni dei ricorrenti sub A) (e le ricorrenti sub B)), peraltro, già nel mese di ottobre dell'anno 2012 (all'indomani della sentenza della Corte Costituzionale), ovvero in data successiva, avevano diffidato personalmente l'amministrazione del Comune di Roma a restituire gli importi di retribuzione trattenuti fino a quel momento (v. le diffide allegate insieme alle buste paga). Pertanto, costoro possono oggi ottenere tutto quanto indebitamente trattenuto a decorrere dal mese di **ottobre 2007**, ovvero dal quinquennio precedente altra diffida. Tutti gli altri, invece, non avevano inoltrato in precedenza atti di diffida, e

quindi hanno perduto le rate anteriori **al mese di luglio 2012** (avendo tutti costoro inoltrato la loro diffida unicamente tramite il sottoscritto avvocato, in data **11 luglio 2017**).

Tanto premesso, i suindicati ricorrenti, al mese di **dicembre del 2017**, hanno complessivamente maturato, rispettivamente, i seguenti **crediti retributivi**:

1) RICORRENTI SUB LETTERA A)

COGNOME E NOME	IMPORTO TOTALE
	€ 3.611,03
	€ 2.329,45
	€ 2.288,24
	€ 2.288,24
	€ 2.529,69
	€ 4.075,14
	€ 2.407,79
	€ 3.992,29
	€ 3.319,27
	€ 1.487,88
	€ 2.492,43
	€ 2.473,61
	€ 1.740,81
	€ 2.346,05
	€ 2.492,64
	€ 1.238,08

€ 2.900,38
€ 2.903,23
€ 2.519,32
€ 2.346,71
€ 2.523,62
€ 2.495,61
€ 1.626,38
€ 2.329,45
€ 2.490,15
€ 2.021,72
€ 2.587,62
€ 1.626,21
€ 2.397,45
€ 2.469,71
€ 1.389,00
€ 2.504,29
€ 2.471,92
€ 3.686,15
€ 2.556,77
€ 2.494,54
€ 1.003,92
€ 2.641,38
€ 2.351,63
€ 1.655,82
€ 2.493,42

€ 2.644,57
€ 2.021,68
€ 2.218,52
€ 2.351,63
€ 2.494,09
€ 2.480,31
€ 543,54
€ 2.642,27
La somma di cui al periodo da luglio 2012 a dicembre 2017
€ 2.493,83
€ 2.214,53.
€ 1.692,52
€ 270,74
€ 2.540,56
€ 1.277,84
€ 4,225,23
€ 2.063,40
€ 2.494,00
€ 1.909,37
€ 2.174,35
€ 2.473,09
€ 4.035,35
€ 2.520,31
€ 2.528,04
€ 1.218,96

	€ 2.518,56
	€ 2.328,31
	€ 1.412,46
	€ 2.530,30
	€ 3.866,81
	€ 2.351,63
	€ 431,34
	€ 1.286,74
	€ 1.223,80
	€ 2.407,79
	€ 3.714,55
	€ 2.351,63
	€ 2.362,04
	€ 2.638,92
	€ 1.150,62
	€ 355,42
	€ 1.494,46
	€ 2.421,44
	€ 2.031,52
	€ 3.418,83
	€ 3.693,21
	€ 2.673,93
	€ 2.462,99
	€ 1.097,16
	€ 1.424,62

	€ 2.491,69
	€ 2.494,54
	€ 2.351,63
	€ 2.671,98
	€ 2.351,63
	€ 2.493,66
	€ 2.475,36
	€ 1.870,63
	€ 3.794,47
	€ 1.394,86
	€ 2.472,87
	€ 2.312,73
	€ 2.905,47
	€ 5.452,02
	€ 3.408,15
	€ 2.384,17
	€ 2.329,45
	€ 2.351,63
	€ 2.494,43
	€ 1.176,43
	€ 1.158,48
	€ 2.472,67
	€ 2.495,67
	€ 2.116,82
	€ 2.553,12

	€ 1.496,31
	€ 2.461,79
	€ 2.407,79
	€ 2.406,18
	€ 2.496,23
	€ 2.491,18
	€ 2.484,49
	€ 2.456,50
	€ 4.618,53
	€ 1.861,69
	€ 2.475,36
	€ 2.548,50
	€ 3.688,77
	€ 1.626,38
	€ 2.346,93
	€ 4.487,00
	€ 2.547,59
	€ 1.500,64
	€ 2.242,94
	€ 2.493,96
	€ 2.263,46
	€ 2.034,25
	€ 2.329,45
	€ 2.476,15
	€ 2.242,94

	€ 2.148,20
	€ 2.496,11
	€ 2.633,12
	€ 860,06
	€ 2.414,65
	€ 2.640,86
	€ 2.494,43
	€ 1.358,04
	€ 3.488,69
	€ 2.422,93
	€ 539,06
	€ 2.472,81
	€ 4.698,70
	€ 2.553,12
	€ 2.437,09
	€ 3.370,23
	€ 2.226,97
	€ 1.621,70
	€ 2.942,03
	€ 2.574,43
	€ 1.749,00
	€ 2.492,51
	€ 3.570,35
	€ 457,18
	€ 452,46

	€ 2.675,46
	€ 2.407,79
	€ 2.168,01
	€ 2.519,20
	€ 2.366,87
	€ 3.116,21
	€ 2.082,53
	€ 2.230,55
	€ 2.557,82
	€ 2.641,00
	€ 543,54
	€ 2.417,49
	€ 2.407,79
	€ 2.255,13
	€ 543,54
	€ 2.329,45
	€ 2.495,33
	€ 2.494,88
	€ 3.141,13
	€ 2.637,97
	€ 4.599,11
	€ 2.674,64
	€ 4.103,63
	€ 543,54
	€ 1.144,44

	€ 2.553,12
	€ 2.329,45
	€ 1.827,32
	€ 503,56
	€ 2.495,77
	€ 2.939,51
	€ 3.669,37
	€ 2.639,36
	€ 2.493,95
	€ 2.501,84
	€ 3.637,55
	€ 1.390,46
	€ 2.351,63
	€ 1.461,66
	€ 470,82
	€ 2.524,11
	€ 475,30
	€ 2.407,79
	€ 2.473,09
	€ 2.077,64
	€ 3.068,53
	€ 2.075,84
	€ 2.495,25
	€ 2.519,31
	€ 4.106,13

	€ 2.665,62
	€ 2.561,79
	€ 2.110,14
	€ 2.668,40
	€ 2.326,45
	€ 2.465,87
	€ 3.395,35
	€ 1.952,41
	€ 543,54
	€ 2.675,64
	€ 2.235,58
	€ 2.442,78
	€ 3.692,22
	€ 2.083,04
	€ 2.674,26
	€ 2.562,64
	€ 2.671,54
	€ 4.168,23
	€ 2.642,72
	€ 2.492,84
	€ 2.642,22
	€ 2.044,61
	€ 2.351,63
	€ 2.328,21
	€ 1.446,83

	€ 1.501,64
	€ 543,54
	€ 2.080,12
	€ 457,18
	€ 2.155,65
	€ 1.353,42
	€ 3.408,15
	€ 2.055,76
	€ 2.639,15
	€ 2.120,70
	€ 2.553,12
	€ 2.423,53
	€ 2.495,60
	€ 2.641,46
	€ 2.407,79
	€ 2.471,88
	€ 2.640,10
	€ 3.133,14
	€ 2.492,20
	€ 1.058,13
	€ 1.390,46
	€ 2.437,94
	€ 2.819,83
	€ 1.377,04
	€ 2.005,94

	€ 2.471,81
	€ 2.401,43
	€ 2.492,73
	€ 2.675,40
	€ 3.691,70
	€ 2.371,31
	€ 473,84
	€ 2.553,12
	€ 2.641,12
	€ 2.640,90
	€ 3.009,89
	€ 3.465,59
	€ 2.462,21
	€ 2.383,95
	€ 2.517,36
	€ 838,58
	€ 2.520,15
	€ 2.558,88
	€ 2.329,45
	€ 2.095,32
	€ 1.853,66
	€ 1.996,95
	€ 2.234,19
	€ 2.095,54
	€ 2.339,45

	€ 2.494,41
	€ 2.607,05
	€ 2.563,20
	€ 1.277,80
	€ 2.553,12
	€ 2.527,56
	€ 2.547,34
	€ 1.097,48
	€ 2.381,68
	€ 2.494,88
	€ 2.351,63
	€ 2.468,43
	€ 2.641,34
	€ 3.184,41
	€ 2.494,61
	€ 3.571,29
	€ 2.476,36
	€ 2.351,63
	La somma di cui al periodo da luglio 2012 a dicembre 2017
	€ 2.274,47
	€ 2.349,79
	€ 3.408,15
	€ 2.083,18
	€ 3.353,69
	€ 2.407,79

	€ 1.059,14
	€ 2.494,86
	€ 3.068,53
	€ 1.626,38
	€ 2.407,71
	€ 2.376,69
	€ 2.475,36
	€ 2.527,13
	€ 2.558,88
	€ 2.351,63
	€ 2.311,97
	€ 1.626,38
	€ 3.293,19
	€ 1.525,16
	€ 1.662,86
	€ 1.740,59
	€ 2.490,40
	€ 2.674,06
	€ 1.918,96
	€ 2.494,75
	€ 2.475,36
	€ 2.473,94
	€ 3.068,53
	€ 1.176,43
	€ 1.501,64

	€ 2.549,01
	€ 2.553,12
	€ 2.473,31
	€ 2.650,96
	€ 2.675,38
	€ 2.641,66
	€ 2.329,45
	€ 2.519,31
	€ 1.972,78
	€ 2.553,12
	€ 2.640,91
	€ 1.890,45
	€ 2.495,99
	€ 1.390,46
	€ 2.675,88
	€ 3.405,86
	€ 2.468,62
	€ 2.470,69
	€ 4.608,72
	€ 2.338,45
	€ 2.316,27
	€ 1.755,03
	€ 2.407,79
	€ 2.473,75
	€ 2.427,90

	€ 2.351,63
	€ 2.641,09
	€ 2.639,54
	€ 2.562,59
	€ 2.528,52
	€ 3.245,59
	€ 2.558,88
	€ 1.958,72
	€ 2.144,93
	€ 1.746,94
	€ 543,54
	€ 2.472,73
	€ 2.351,63
	€ 3.415,81
	€ 2.038,08
	€ 463,14
	€ 3.068,53
	€ 2.496,06
	€ 1.801,50
	€ 2.787,35
	€ 1.436,82
	€ 2.246,58
	€ 2.486,62
	€ 2.014,18
	€ 2.490,23

	€ 2.512,05
	€ 2.516,98
	€ 2.482,89
	€ 2.530,56
	€ 2.673,78
	€ 1.455,22
	€ 1.445,88
	€ 2.560,51
	€ 2.119,68
	€ 2.482,09
	€ 4.130,52
	€ 2.493,54
	€ 3.852,94
	€ 2.175,49
	€ 4.527,29
	€ 2.494,43
	€ 2.641,50
	€ 1.277,84
	€ 2.485,71
	€ 2.553,12
	€ 2.280,41
	€ 2.451,40
	€ 2.033,64
	€ 2.440,87
	€ 2.293,37

	€ 1.619,86
	€ 2.133,33
	€ 4.155,69
	€ 2.524,74
	€ 2.366,73
	€ 2.474,29
	€ 2.351,63
	€ 2.393,98
	€ 2.495,59
	€ 2.332,87
	€ 2.358,37
	€ 2.553,12
	€ 2.199,09
	€ 530,74
	€ 2.351,63
	€ 473,84
	€ 2.222,43
	€ 2.123,98
	€ 3.492,99
	€ 2.496,17
	€ 2.471,62
	€ 2.325,35
	€ 1.620,17
	€ 2.351,63
	€ 2.313,99

	€ 1.626,38
	€ 2.510,04
	€ 2.555,97
	€ 3.775,08

2) RICORRENTI SUB LETTERA B):

	€ 1.280,06
	€ 1.316,76
	€ 597,92

Si allegano i riepiloghi individuali e le relative buste paga dell'intero periodo per ciascun ricorrente, nonché le diffide presentate da taluni già nel mese di ottobre del 2012 ovvero in data successiva (**FALDONIDA N. 1 A N. 18**).

DIRITTO

Fino ad oggi sia ROMA CAPITALE sia altre pubbliche amministrazioni si sono difese in giudizio sostenendo i seguenti punti:

1) i ricorrenti, essendo stati sottoposti direttamente e fin dall'origine al regime del c.d. TFR, sono esclusi dalla applicazione della normativa dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale (che invece riguardava coloro che stavano transitando, per volontà della legge, dal regime del c.d. TFS al regime del TFR). Di conseguenza, se la normativa di legge dichiarata incostituzionale dalla Corte riguardava altra categoria di dipendenti pubblici, anche la sentenza della Corte non concerne e non

può concernere la diversa categoria dei dipendenti pubblici entrati in regime TFR.

2) La riduzione retributiva per il recupero della quale agiscono i ricorrenti, trova il suo fondamento, oltre che nell'Accordo sindacale del 29.07.1999 e nel DPCM attuativo del 20.12.1999, anche nelle previsioni a monte delle leggi n. 335/1995 e n. 448/1998: è la fonte normativa superiore che ha previsto la "invarianza della retribuzione complessiva netta".

3) La scelta operata dal legislatore di effettuare detta riduzione retributiva si basa sulla necessità di omogeneizzare il trattamento retributivo dei dipendenti pubblici, che risulterebbe altrimenti differente, a parità di classificazione professionale ed anzianità di servizio, a causa della diversità del regime del TFR, nel quale appunto non è più prevista la rivalsa dell'amministrazione per contributi previdenziali nella misura del 2,50% dell'80% della retribuzione, propria del regime del TFS. Conseguentemente, laddove non fosse stata disposta una decurtazione della retribuzione lorda dei dipendenti in regime di TFR (in misura corrispondente all'ammontare della ritenuta previdenziale a loro espressamente non applicabile) questi ultimi avrebbero conseguito, con il passaggio al regime di TFR, una retribuzione netta complessiva superiore a quella dei colleghi in regime di TFS, in aperta violazione del principio di parità di trattamento stabilito dall'art. 45 del d.lgs. n. 165/2001.

4) La riduzione della retribuzione si differenzia dalla rivalsa che viene esercitata ex art. 37 del DPR 1032/73 per i dipendenti in regime di TFS, in quanto, in tal caso, la ritenuta dell'importo viene operata a titolo di "rivalsa" dell'amministrazione nei confronti dei dipendenti per la contribuzione previdenziale. Nel sistema del TFS, infatti, contrariamente a quanto previsto per i dipendenti in TFR, è posta a

carico del lavoratore una parte dell'accantonamento. La decurtazione stipendiale subita dai dipendenti in regime di tfr non può qualificarsi, pertanto, come un'imposta speciale e un tributo; un tributo, infatti, è tale solo in presenza di un prelievo coattivo definitivo destinato a finanziare la spesa pubblica in assenza di un qualsiasi rapporto sinallagmatico, mentre, nel caso in esame la decurtazione stipendiale non solo è funzionale a garantire il principio dell'invarianza della retribuzione, ma viene recuperata attraverso un corrispondente incremento figurativo.

Analizziamo le singole osservazioni di cui sopra.

1) SECONDO L'AMMINISTRAZIONE CONVENUTA, LA QUESTIONE DECISA DALLA CORTE COSTITUZIONALE RIGUARDA ALTRA CATEGORIA DI DIPENDENTI PUBBLICI E NON GLI ODIERNI RICORRENTI.

Tale eccezione è formalistica e priva di pregio.

Il fatto che i dipendenti pubblici assunti in regime di TFR, a differenza dei dipendenti pubblici per i quali è stata pronunciata la sentenza della Corte Costituzionale, si vedano “ricollocare” la quota di retribuzione “non erogata” loro mensilmente, ai fini del trattamento di fine rapporto (mentre i dipendenti pubblici coinvolti dalla sentenza della Corte Costituzionale, oltre a subire la decurtazione dello stipendio con il mantenimento del contributo previdenziale, vedevano ridotto anche il tfr rispetto a prima, non godendo della quota esente), non significa che, anche per i dipendenti pubblici assunti in regime di TFR, non permanga un “trattamento peggiore”: ma **non peggiore rispetto ai dipendenti pubblici rimasti TFS** (perché questi ultimi prendono la buonuscita con il sistema retributivo – ultima retribuzione annua prima del pensionamento, moltiplicata per gli anni di servizio, mentre

i primi prendono la buonuscita con il sistema contributivo – accantonando una quota della retribuzione di ogni anno). Sotto tale aspetto, infatti, non vi è violazione del principio di uguaglianza, perché come dice la Corte Costituzionale, il fatto che alcuni dipendenti pubblici godano di un determinato regime previdenziale, mentre altri dipendenti pubblici godano di un altro e diverso regime previdenziale, è la conseguenza della circostanza che il legislatore ha disposto il passaggio da un regime all'altro, il cui *discrimen* è dato dalla data di assunzione (v. Corte Cost., sentenza n. 244/2014, cit.: quindi, come non può dirsi che vi è violazione del principio di uguaglianza perché i dipendenti rimasti TFS subiscono il contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5%, mentre i dipendenti pubblici entrati o diventati TFR non subiscono detto contributo, almeno apparentemente – su questo si è appunto pronunciata la Corte Costituzionale nella sentenza n. 244/14; del pari, non vi è violazione del principio di uguaglianza se i dipendenti rimasti TFS percepiscono, a parità di retribuzione, una buonuscita migliore perché godono, a differenza dei dipendenti pubblici TFR, del sistema di calcolo “retributivo” e non “contributivo”). Il deprecato vero “trattamento peggiore” è quello che, **a parità di regime TFR**, mentre i dipendenti **privati** non subiscono alcuna “riduzione retributiva”, i dipendenti **pubblici** la subiscono (e non la recuperano, a differenza del TFR): quindi, la violazione del principio di uguaglianza e di adeguata retribuzione, ex artt. 3 e 36 della Costituzione, non è fra dipendenti pubblici TFS e dipendenti pubblici TFR, ma bensì e unicamente **fra dipendenti pubblici e dipendenti privati entrambi TFR**. Sulla necessità di salvaguardare questa “uguaglianza”, infatti, si è espressa la Corte Costituzionale, e lo ha fatto a ben vedere due volte, sia nella sentenza n. 223 del 2012, sia nella sentenza n. 244 del 2014.

La sentenza 223/2012 della Corte Costituzionale, come è noto, è intervenuta dopo la **sentenza del Tar Reggio Calabria n. 53/2012 del 18.01.2012 (doc. n. 42)**, che ebbe modo di affermare quanto segue: *“il trattamento di fine rapporto, scaturendo da un accantonamento misto, ossia in parte a carico del datore di lavoro ed in parte a carico del lavoratore – il riferimento lì era appunto al nuovo trattamento previdenziale previsto per il dipendente pubblico a partire dal 01.01.2011, poi dichiarato incostituzionale dalla Corte -, a parità di importo, sarebbe determinato da un meccanismo deteriore per il lavoratore pubblico, in quanto a quest’ultimo, a differenza del lavoratore del settore privato, in costanza del rapporto d’impiego verrebbe sottratta parte della retribuzione”*. Sulla scia di questa prima sentenza, è poi intervenuta la Corte Costituzionale, con la **sentenza n. 223 del 2012**, dove afferma: *“fino al 31 dicembre 2010 la normativa imponeva al datore di lavoro pubblico un accantonamento complessivo del 9,60% sull’80% della retribuzione lorda, con una trattenuta a carico del dipendente pari al 2,50%, calcolato sempre sull’80% della retribuzione. La differente normativa pregressa prevedeva dunque un accantonamento determinato su una base di computo inferiore e, a fronte di un miglior trattamento di fine rapporto, esigeva la rivalsa sul dipendente di cui si discute. Nel nuovo assetto dell’istituto determinato dalla norma impugnata, invece, la percentuale di accantonamento opera sull’intera retribuzione, con la conseguenza che il mantenimento della rivalsa sul dipendente, in assenza peraltro della 'fascia esente', determina una diminuzione della retribuzione e, nel contempo, la diminuzione della quantità del TFR maturata nel tempo. La disposizione censurata, a fronte dell’estensione del regime di cui all’art. 2120 del codice civile (ai fini del computo dei trattamenti di fine rapporto) sulle anzianità*

*contributive maturate a fare tempo dal 1° gennaio 2011, determina irragionevolmente l'applicazione dell'aliquota del 6,91% sull'intera retribuzione, senza escludere nel contempo la vigenza della trattenuta a carico del dipendente pari al 2,50% della base contributiva della buonuscita, operata a titolo di rivalsa sull'accantonamento per l'indennità di buonuscita, in combinato con l'art. 37 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032. **Nel consentire allo Stato una riduzione dell'accantonamento, irragionevole perché non collegata con la qualità e quantità del lavoro prestato e perché – a parità di retribuzione – determina un ingiustificato trattamento deteriore dei dipendenti pubblici rispetto a quelli privati, non sottoposti a rivalsa da parte del datore di lavoro, la disposizione impugnata viola per ciò stesso gli articoli 3 e 36 della Costituzione**".*

Orbene, come è chiaro, il parametro costituzionale per la pronuncia della illegittimità della disposizione legislativa impugnata, è la violazione del **principio di uguaglianza fra lavoratori pubblici**, soggetti a rivalsa del datore di lavoro, e **lavoratori privati**, non soggetti ad alcuna rivalsa: nella specifica fattispecie oggetto di valutazione ad opera della Corte, il trattamento "deteriore" dei dipendenti pubblici rispetto ai dipendenti privati era legato al fatto che per i primi non solo operava la "riduzione dell'accantonamento", a "parità di retribuzione", rispetto ai privati, ma anche che, a fronte di detta riduzione, mentre i dipendenti pubblici sopportavano anche una "riduzione della retribuzione", pari al contributo mensile non soppresso, i dipendenti privati non sottostanno ad alcuna riduzione della retribuzione corrente; ebbene, nella situazione dedotta dai ricorrenti, ugualmente sussiste un "trattamento deteriore" nel raffronto fra dipendenti pubblici e dipendenti privati, in quanto, a parità di importo di accantonamento previdenziale (TFR), mentre i primi

subiscono una “riduzione retributiva” i secondi non la subiscono: quindi, anche in tal caso può dirsi che, a parità di “regime TFR”, pur rimanendo immutata la “qualità” e “quantità” del lavoro prestato, vi è un “differente trattamento” dei dipendenti pubblici rispetto a quelli privati, che è certamente “deteriore” nel complesso rispetto a quest’ultimi. Nella specifica situazione devoluta all’esame della Corte Costituzionale, ad essere “deteriore” era il “trattamento” dei dipendenti pubblici rispetto ai privati, entrambi soggetti al TFR, in quanto, almeno i privati non subiscono riduzioni retributive, a differenza dei dipendenti pubblici, pur percependo tutti un minor trattamento previdenziale rispetto a quello prima percepito dai dipendenti TFS, che godevano di una quota esente. Allo stesso modo, nella situazione dedotta dai ricorrenti, si verifica che, pur percependo sia i dipendenti pubblici TFR che i dipendenti privati il medesimo trattamento previdenziale, i primi continuano a subire una “riduzione retributiva” che, invece, è sconosciuta ai secondi.

Hanno quindi ragione i giudici di merito che si sono fin qui pronunciati, quando affermano: *“Deve pertanto ritenersi che la pronuncia di illegittimità costituzionale, sia pure occasionata dalla questione relativa al passaggio dal TFS al TFR, contenga un enunciato senz’altro applicabile anche a tutte le ipotesi in cui il medesimo regime di trattamento di fine rapporto applicato al dipendente privato venga esteso a quello pubblico con modifiche sfavorevoli per quest’ultimo non giustificate da differenze relative alla quantità e qualità della prestazione lavorativa che se è uguale per entrambe le categorie di dipendenti deve comportare per ciascuna lo stesso risultato economico”*. Successivamente, come si è detto, è intervenuta la **sentenza della Corte Costituzionale n. 244 del 28 ottobre 2014 (doc. n. 43)**: con questa sentenza si ribadisce quanto

già deciso con la sentenza n. 223/2012, e dunque si dichiara legittima solo la trattenuta per i dipendenti rimasti e transitati nuovamente in regime TFS. **Ergo:** questa nuova sentenza della Corte Costituzionale confermerebbe, appunto, l'**illegittimità della "trattenuta"** per coloro che sono in **regime di TFR. La Corte Costituzionale, infatti, con la sentenza 244 del 28 ottobre 2014, ha ribadito che il trattamento di fine servizio è "migliore" rispetto al trattamento di fine rapporto, per cui il fatto che il dipendente partecipi al suo finanziamento, con il contributo in questione, non integra un'irragionevole disparità di trattamento rispetto al dipendente che ha diritto al trattamento di fine rapporto.** Il contributo non integra una disparità di trattamento se finalizzato a partecipare alla costituzione di competenze di fine rapporto che sono, nel loro complesso, 'migliori' di altri trattamenti: appunto, il TFS. **A contrariis** se ne deduce che **il contributo non sarebbe giustificato** in presenza di un trattamento di fine rapporto, **il TFR**, che è invece 'peggiore' rispetto al TFS. In questa sentenza la Corte Costituzionale dice che non vi è, in realtà, violazione del principio di uguaglianza laddove si comparino i due differenti regimi dei dipendenti pubblici, quello TFS e quello TFR. Quindi, per la Corte è legittimo il contributo dovuto dal dipendente pubblico, rimasto nel regime TFS, proprio in quanto egli è soggetto ad un altro regime, e perciò non può dolersi del fatto di subire il predetto contributo, diversamente dal dipendente privato, che è soggetto al regime TFR. Allo stesso modo, non potrà il dipendente pubblico TFR sentirsi discriminato rispetto al dipendente pubblico TFS, perché percepisce un trattamento previdenziale peggiore rispetto a quello percepito da quest'ultimo. Ancora una volta, si tratta di regimi previdenziali diversi, ed il legislatore è sovrano nel decidere il regime applicabile, *ratione temporis*. Diversamente, in caso di applicazione

del “medesimo regime TFR”, la Corte Costituzionale, sia nella sentenza del 2012 sia nella sentenza del 2014, sembra invece dare rilievo al principio di uguaglianza, nella prospettiva del rapporto fra dipendenti pubblici e dipendenti privati: entrambe le categorie di dipendenti, infatti, percepiscono un trattamento previdenziale “meno vantaggioso” dei dipendenti pubblici rimasti TFS. E poiché il trattamento previdenziale è meno vantaggioso, viene meno il fattore che giustificava, agli occhi della Corte, il mantenimento della “rivalsa sul dipendente”. Anche questa sentenza del 2014, quindi, come è stato riconosciuto da molti giudici di merito, sembra avallare il principio della “illegittimità” della “trattenuta” nella retribuzione dei dipendenti pubblici in regime di TFR.

La Consulta non poteva però pronunciarsi su tale ulteriore questione, né lo potrà fare in futuro, per un motivo semplicissimo: la “trattenuta” per i dipendenti TFR, come si dirà in seguito, **non è prevista da alcuna legge**, ma solo da un **Accordo sindacale** (art. 6, comma 2 e 3, dell’Accordo Quadro Nazionale del 29.07.1999) e dal successivo **Regolamento interministeriale** (art. 1, comma 3 e 4 ed art. 2, comma 2, del DPCM del 20.12.1999). Il fatto che la Corte Costituzionale non si sia occupata direttamente della situazione dei dipendenti entrati in regime TFR e rimasti tali (non poteva farlo perché, appunto, manca una norma di “rango legislativo” per la quale dichiarare l’invalidità derivata ex art. 27 della legge n. 87 del 1953), non significa però che il principio espresso dalla Corte non abbia una portata estesa anche al suddetto personale. Orbene, se si conviene – come hanno stabilito già molti giudici di merito nelle succitate sentenze - che la c.d. “riduzione della retribuzione” quale prevista nelle norme (non legislative) invocate per il personale in regime TFR, **costituisce di fatto una “trattenuta” che non è “recuperata”** agli effetti della retribuzione

mensile effettivamente percepita dal dipendente (ma solo agli effetti previdenziali e contrattuali), è evidente che detta “trattenuta” è costituzionalmente illegittima perché non collegata (o compensata dal) al beneficio della buonuscita finale, che per i dipendenti in regime TFR è peggiore rispetto ai dipendenti rimasti TFS.

Ecco che allora, non meritano assolutamente adesione le sentenze dei giudici di merito favorevoli alla tesi di controparte, laddove esse escludono che i principi espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 244 del 2012 possano trovare applicazione alla diversa fattispecie dedotta dai ricorrenti. L’argomento addotto da questi giudici per escludere la “*eadem ratio*” fra le due fattispecie a confronto (quella dei dipendenti pubblici che stavano transitando dal TFS al TFR, dal 01.01.2011, per i quali si è appunto pronunciata la Corte Costituzionale, e quella dei dipendenti pubblici assunti direttamente in regime TFR) è decisamente “formalistico”. Si assume, infatti, che poiché il “contributo previdenziale” del 2,5% è un prelievo “diverso” dalla “riduzione retributiva” di pari importo, il principio di diritto espresso dalla Corte si applica solo agli uni e non agli altri dipendenti pubblici. Senonché, non è la “causa” della ritenuta che cambia “l’effetto” giudicato “illegittimo” dalla Corte Costituzionale: secondo la Corte, infatti, passando dal regime TFS al regime TFR, quest’ultimo meno vantaggioso del primo e comune ai lavoratori privati, è giusto che, a parità di TFR, cioè di buonuscita finale (si ricordi che il TFR altro non è che una “retribuzione differita”), non vi sia una “disuguaglianza” fra dipendenti “pubblici” e dipendenti “privati”, nel senso che i primi non devono sostenere un “sacrificio” che invece è sconosciuto ai secondi. Ecco che allora, si chiami “contributo” o si chiami “ritenuta” o “riduzione”, il dipendente pubblico assunto in regime TFR, per avere la stessa buonuscita del

lavoratore privato, non deve sostenere alcuna decurtazione della retribuzione corrente, che invece ha senso e ragione per i dipendenti pubblici che restano soggetti al regime TFS, per i quali la decurtazione retributiva è legittima proprio in quanto connaturata da una vera ragione di “contribuzione previdenziale”.

2) SECONDO L'AMMINISTRAZIONE CONVENUTA, LA RIDUZIONE RETRIBUTIVA APPLICATA AI DIPENDENTI IN REGIME TFR TROVA FONDAMENTO “NELLA LEGGE”, LADDOVE QUEST'ULTIMA PREVEDE LA “INVARIANZA DELLA RETRIBUZIONE COMPLESSIVA NETTA”.

Anche tale eccezione è manifestamente infondata, poiché non coglie la diversità di “formulazione” e di “collocazione” fra quanto è in effetti contenuto “nella legge” e quanto, invece, è contenuto “nelle fonti normative secondarie o derivate”.

Per comprendere come si sia arrivati alle disposizioni che regolano il TFR per i dipendenti pubblici, occorre risalire alla riforma pensionistica del 1995 (legge Dini 335/95) che, oltre a prevedere il passaggio del calcolo della pensione dal sistema retributivo a quello contributivo, ha istituito la previdenza complementare, da finanziarsi anche attraverso i risparmi conseguenti all'introduzione del TFR al posto del TFS. La trasformazione del TFS in TFR era quindi inizialmente finalizzata a finanziare la previdenza complementare (che però non è mai decollata). Il Governo ha poi insistito per l'estensione del TFR anche per gli assunti dal 1° gennaio 2001 – e per i precari –, senza però voler togliere la trattenuta del 2,5 per cento. I sindacati, che in un primo tempo chiedevano di togliere detta trattenuta, hanno ceduto in parte, salvando solo la parte “contributiva” – TFR e pensioni – ma consentendo una ingiustificata “diminuzione retributiva” sulla

retribuzione mensile. La vecchia “trattenuta”, pertanto, è rimasta sotto forma di “riduzione retributiva”. La **riduzione retributiva** per gli assunti dopo il 2000 (oltre che per i dipendenti pubblici transitati nel regime TFR) è di fatto stata stabilita **da un DCPM**, che ha recepito un **accordo sindacale** previsto espressamente dalla finanziaria 1999 (legge 448 del 1998) e dalla riforma pensionistica (legge 335 del 1995). **Questo non vuol dire, però, che la legge 335/1995, ovvero la legge finanziaria suddetta, prevedesse anch’essa detta riduzione.** Si riportano le norme summenzionate.

Recita l’**art. 2 (“armonizzazione”), commi 5, 6 e 7 della legge n. 335/1995**: **“5. Per i lavoratori assunti dall’1 gennaio 1996 alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, sono regolati in base a quanto previsto dall’articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto. 6. La contrattazione collettiva nazionale in conformità alle disposizioni del titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, definisce, nell’ambito dei singoli comparti, entro il 30 novembre 1995, le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 5, con riferimento ai conseguenti adeguamenti della struttura retributiva e contributiva del personale di cui al medesimo comma, anche ai fini di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, disciplinante le forme pensionistiche complementari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro trenta giorni si provvede a dettare norme di esecuzione di quanto definito ai sensi del primo**

periodo del presente comma. 7. La contrattazione collettiva nazionale, nell'ambito dei singoli comparti, definisce, altresì, ai sensi del comma 6, le modalità per l'applicazione nei confronti dei lavoratori già occupati alla data del 31 dicembre 1995, della disciplina in materia di trattamento di fine rapporto. Trova applicazione quanto previsto dal secondo periodo del comma 6 in materia di disposizioni di esecuzione”.

Recita l'art. 26 (“Norme di interpretazione autentica, di utilizzazione del personale scolastico e trattamento di fine rapporto”), comma 19, della legge n. 448/1998: “Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 2, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si provvede, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, a disciplinare l'accantonamento, la rivalutazione e la gestione dell'1,5 per cento dell'aliquota contributiva relativa all'indennità di fine servizio prevista dalle gestioni previdenziali di appartenenza da destinare alla previdenza complementare del personale che opta per la trasformazione dell'indennità di fine servizio in trattamento di fine rapporto, nonchè i criteri per l'attribuzione ai fondi della somma di cui al comma 18. **Con il medesimo decreto si provvederà a definire, ferma restando l'invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini pensionistici, gli adeguamenti della struttura retributiva e contributiva conseguenti all'applicazione del trattamento di fine rapporto, le modalità per l'erogazione del trattamento di fine rapporto per i periodi di lavoro prestato a tempo determinato nonchè quelle necessarie per rendere operativo il passaggio al nuovo sistema del personale di cui al comma 5 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335”.**

Recita l'art. 6 (“*effetti sulla retribuzione del passaggio a T.F.R.*”), commi 1, 2 e 3, dell'Accordo Nazionale Quadro del 29.07.1999: “1. *A decorrere dalla data di esercizio dell'opzione prevista dall'art. 59, comma 56 della legge n. 449/1997, ai dipendenti che transiteranno per effetto della medesima opzione dal pregresso regime di trattamento di fine servizio al regime del TFR, non si applica il contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5% della base retributiva previsto dall'art. 11 della legge n.152/1968 e dall'art. 37 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1032. La soppressione del contributo non determina effetti sulla retribuzione imponibile ai fini fiscali. 2. Per assicurare l'invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini previdenziali secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 19 della legge n. 448/1998 nei confronti dei lavoratori cui si applica il disposto del comma 1, la retribuzione lorda viene ridotta in misura pari all'ammontare del contributo soppresso e contestualmente viene stabilito un recupero in misura pari alla riduzione attraverso un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e dell'applicazione delle norme sul TFR, ad ogni fine contrattuale e agli effetti della determinazione della massa salariale per i contratti collettivi. 3. *La medesima disciplina di cui ai commi 1 e 2 si applica nei confronti dei dipendenti assunti successivamente alla data di entrata in vigore del DPCM di cui all'art.2, comma 1*”.*

Recita l'art. 1, commi 2, 3 e 4, del DPCM del 20.12.1999: “2. *A decorrere dalla data dell'opzione prevista dall'art. 59, comma 56, della legge n. 449 del 1997 ai dipendenti che transiteranno dal pregresso regime di trattamento di fine servizio, comunque denominato, al regime di trattamento di fine rapporto non si applica il contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento*

della base retributiva previsto dall'art. 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, e dall'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032. **La soppressione del contributo non determina effetti sulla retribuzione imponibile ai fini fiscali.** 3. Per assicurare l'invarianza della retribuzione netta complessiva e di quella utile ai fini previdenziali dei dipendenti nei confronti dei quali si applica quanto disposto dal comma 2, la retribuzione lorda viene ridotta in misura pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso e contestualmente viene stabilito un recupero in misura pari alla riduzione attraverso un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e dell'applicazione delle norme sul trattamento di fine rapporto, ad ogni fine contrattuale nonché per la determinazione della massa salariale per i contratti collettivi nazionali. 4. Per garantire la parità di trattamento contrattuale dei rapporti di lavoro, prevista dall'art. 49, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, ai dipendenti assunti dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto, si applica la disciplina prevista dai commi 2 e 3".

Ebbene, non può sfuggire all'odierno Giudicante che, a ben vedere, la disposizione contenuta nell'articolo 6, comma 3, dell'Accordo Quadro 1999 e la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 4, del DPCM 1999 - commi finalizzati ad "estendere" ai dipendenti che "saranno assunti" dopo una certa data le "modalità di attuazione" previste nel comma 2 dell'art. 6 e nel comma 3 dell'art. 1 succitati (che concernono i dipendenti "già in servizio" che optano per il passaggio dal TFS al TFR) -, costituiscono una "distorta applicazione" sia del principio espresso nella norma di rango legislativo di cui all'art. 26, comma

19, della legge finanziaria del 1999, sia a monte di quanto previsto nella norma di cui all'art. 2, commi 5 e 6, della legge n. 335/1995.

Innanzitutto, l'articolo 2, commi 5 e 6 della legge Dini, con riferimento ai dipendenti che "saranno assunti" dopo una certa data, parlava di applicazione dell'**intero regime TFR**. La norma non si limita ad invocare l'applicazione del TFR solo quanto alle modalità di computo e calcolo del trattamento di fine servizio (come invece prevedeva la norma poi dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale, relativa ai dipendenti TFS che, a decorrere dal 01.01.2011 si sarebbero visti accantonare il TFR secondo le regole dell'art. 2120 c.c.). La norma, infatti, recita: " ***i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, sono regolati in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto***". Di talchè, poiché l'art. 2120 del codice civile disciplina il TFR dei dipendenti privati ponendo **a totale carico del datore di lavoro** l'accantonamento delle somme ai fini della buonuscita, senza alcuna rivalsa sul lavoratore, è lecito dubitare della legittimità di una norma che, invece, per i dipendenti pubblici entrati direttamente in "regime TFR" non esclude totalmente la rivalsa sui lavoratori, dal momento che "riduce" la retribuzione mensile percepita, al fine di ottenere lo stesso trattamento di fine rapporto riconosciuto ai privati. E poi, la norma medesima affida alla contrattazione di comparto gli "**adeguamenti della struttura retributiva e contributiva**" conseguenti all'entrata a regime del TFR, non certo "riduzioni retributive" vere e proprie. Detti "adeguamenti" consistono nella determinazione negoziale dei singoli "elementi" che entrano nella "struttura retributiva" ed in quella "contributiva". Il che è molto diverso dalle "riduzioni" vere e proprie!

Ma soprattutto, la successiva **disposizione contenuta nella legge finanziaria del 1999 (art. 26, comma 19)**, intendeva preservare ***“l’invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini pensionistici”*** ed, al contempo, affidare alla contrattazione collettiva ed al decreto governativo di attuazione la predisposizione degli ***“adeguamenti della struttura retributiva e contributiva”***. Il riferimento è, dunque, semplicemente il mantenimento della **“stessa retribuzione”** e dello stesso **“trattamento previdenziale”** in capo ai dipendenti. Nessun riferimento, invece, alla pretesa **“parità di trattamento”** retributivo fra dipendenti pubblici rimasti TFS e dipendenti pubblici entrati come TFR.

Il significato di questa **“invarianza della retribuzione complessiva netta”** è semplice: poiché la legge finanziaria per l’anno 1999 è consapevole di eliminare, in conseguenza del **“passaggio al TFR”** dei dipendenti pubblici che fino a quel momento erano in regime **“TFS”**, il **“contributo obbligatorio”** del 2,5%, la stessa chiede che si predispongano gli opportuni adeguamenti della struttura della retribuzione e della contribuzione, nel rispetto dell’***invarianza*** della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini del TFR. L’**“invarianza”**, pertanto, anche da un punto di vista semantico della parola, ha senso e ragione solo per i dipendenti **che effettuano il passaggio dal TFS al TFR**, non per quelli che non sono ancora stati assunti. Nessuna **“invarianza”**, invece, è sancita con riferimento al raffronto fra i dipendenti che restano soggetti al TFS e quelli che entrano per la prima volta nel regime TFR. Allora ciò evidenzia che il legislatore del 1998, con la predetta espressione ha appunto voluto assicurare non la **“parità di retribuzione”** fra dipendenti pubblici rimasti TFS e dipendenti pubblici entrati con il TFR, ma

semplicemente il mantenimento in capo ai dipendenti TFS che optano per passare al TFR della stessa retribuzione netta che percepivano prima della soppressione del suddetto contributo.

La parità fra retribuzione netta dei dipendenti pubblici rimasti TFS e la retribuzione netta dei dipendenti assunti in regime TFR, non è in alcun modo espressa e predicata nella legge finanziaria del 1998. Tanto è vero che sono l'art. 6, comma 3 e l'art. 1, comma 4, delle fonti normative delegate che, invece, per la prima volta invocano il principio di “parità di trattamento” nel pubblico impiego (ora art. 45 del TUPI), evidentemente al fine di “estendere” il regime introdotto per coloro che “transitano” dal TFS al TFR (art. 6, comma 2; art. 1, comma 3) anche a coloro che sono assunti dopo una certa data nella pubblica amministrazione: segno che negli articoli delle leggi summenzionate non vi è traccia di tale trattamento anche per i dipendenti che saranno assunti dopo una certa data!

Inoltre, mentre la legge finanziaria succitata, così come la legge 335/95 suindicata, prevedono solo dei semplici “adeguamenti della struttura retributiva e contributiva”, è solo con l'Accordo Quadro e con il conseguente Decreto interministeriale attuativo, che viene per la prima volta introdotto l'inciso: ***“La soppressione del contributo non determina effetti sulla retribuzione imponibile ai fini fiscali”*** (art. 6, comma 1, ultimo periodo, accordo quadro; art. 1, comma 2, ultimo periodo, decreto interministeriale).

Quindi, contrariamente a quanto dedotto da alcuni giudici, per i dipendenti che saranno assunti dopo una certa data, la LEGGE non ha in alcun modo previsto alcuna “RIDUZIONE RETRIBUTIVA”, ma solo “ADEGUAMENTI DELLA STRUTTURA RETRIBUTIVA E CONTRIBUTIVA”. La medesima legge, inoltre, con l'espressione “INVARIANZA

DELLA RETRIBUZIONE COMPLESSIVA NETTA E DI QUELLA UTILE AI FINI PREVIDENZIALI”, anziché chiedere la “PARITA' DI TRATTAMENTO RETRIBUTIVO” fra I FUTURI DIPENDENTI PUBBLICI “TFR” e I DIPENDENTI PUBBLICI “TFS”, ha solo inteso assicurare, per i DIPENDENTI PUBBLICI TFS che “PASSANO” al TFR, che ciò avvenga “SENZA EFFETTI SULLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE AI FINI FISCALI”.

Quanto oggi sostenuto da questa difesa ha trovato valide argomentazioni dapprima nella **sentenza del Tribunale di Milano n. 742 del 11.03.2016**, sopra citata, di cui si riporta il contenuto saliente: *“...alla questione ermeneutica circa il dubbio se il ‘principio dell’invarianza della retribuzione complessiva netta’ debba riguardare, ai sensi dell’articolo 26, co. 19, della legge n. 448/98, anche coloro che siano stati assunti dopo il 31/12/2000 in regime di TFR, occorre proporre risposta negativa. Infatti, secondo un’analisi, in primo luogo, teleologica occorre riflettere come, se per coloro che abbiano esercitato il diritto di opzione, acquisendo al contempo, oltre alla disciplina del TFR, un premio dell’1,5% della aliquota contributiva relativa all’indennità di fine servizio da destinarsi alla pensione complementare, possa essere ben comprensibile che non si aggiunga anche un guadagno ulteriore nell’essere sgravati della porzione contributiva per le competenze di fine rapporto originariamente posta a loro carico dalla legge n. 152/98, viceversa, per coloro che siano stati assunti dopo il 31 dicembre 2000 e mai sottoposti alla disciplina del TFS che prevedeva tale trattenuta contributiva a carico del dipendente, ma pur sempre a quella del TFR di cui all’articolo 2120 c.c., una simile paritetica decurtazione della retribuzione lorda non trova alcuna logica. Tra l’altro, si osservi*

come coloro che abbiano esercitato l'opzione vedano, ai sensi dell'art. 1, co. 1 del DPCM 20/12/99, le proprie competenze di fine rapporto regolate, secondo il principio pro rata, con una prima quota computata secondo le regole della previgente disciplina del trattamento di fine servizio e con una seconda quota calcolata secondo la normativa per il TFR. Cosicché, per costoro, poiché una quota delle competenze di fine rapporto risulta ancora calcolata con le precedenti regole ai sensi della legge n. 152/68, può trovar ragione d'essere il mantenimento della trattenuta del 2,5% nelle forme di una riduzione dello stipendio paritetica e con imputazione in termini figurativi per il calcolo a fini previdenziali e per l'applicazione delle norme sul TFR (ex art. 1, co. 3 del DPCM 20/12/99). Viceversa, una trattenuta che determini, in ugual modo, una riduzione della retribuzione lorda pari al 2,5% non trova razionalità nell'ambito della disciplina del TFR ex articolo 2120 c.c. nella quale l'intero versamento è a carico del datore di lavoro. In altri termini, occorre osservare come dopo che, per gli assunti successivamente al 31/12/2000, non spettando loro più il trattamento di fine servizio non ha trovato più applicazione la relativa disciplina, si è verificata una carenza di fonte normativa, nonché di ragioni sostanziali, per il versamento di un contributo a carico dei dipendenti del 2,5% e così pure non trova logica una soluzione ermeneutica che addivenisse a ritenere prevista dalla legge una corrispondente riduzione della retribuzione lorda mensile. Infatti, si può notare come, nel regime del trattamento di fine servizio, il 2,5% di cui si tratta fosse comunque maturato dal lavoratore in ragione della propria prestazione lavorativa in un rapporto di corrispettività, anche se, poi, tale quota di retribuzione era destinata a finanziare un istituto previdenziale quale quello disciplinato dalla legge n. 152/68, assumendo natura,

quindi, anche di tipo contributivo in virtù di tale sua destinazione (in altri casi, pur con differenze, si è parlato di emolumenti con natura retributiva e funzione previdenziale: cfr., ad es., Cass. SU Sentenza n. 974 del 01/02/1997). Una volta, però, che i pubblici impiegati, per le riforme di legge, abbiano perduto la possibilità di godere del trattamento di fine servizio, tale quota della retribuzione del 2,5% è venuta a perdere ogni connotazione di tipo contributivo/previdenziale, mantenendo esclusivamente natura retributiva (cfr., su temi analoghi, Cass. Sentenza n. 1717 del 13/03/1984; Sentenza n. 5202 del 11/04/2002; Sentenza n. 5980 del 14/12/1978; Sentenza n. 20418 del 21/11/2012; Sentenza n. 19792 del 05/10/2015), cosicché avrebbe dovuto essere riconosciuta al singolo lavoratore assunto dopo il 31/12/2000 ormai sottoposto al regime del TFR, in quanto prevista nell'ambito degli emolumenti lordi del dipendente ai sensi della contrattazione collettiva utile per individuare la sua retribuzione proporzionata e sufficiente ex articolo 36 Cost.. Pertanto, nell'ambito di un'analisi esegetica sistematica e teleologica così condotta, non risulta possibile interpretare l'articolo 26, co. 19, della legge n. 448/98 come se contemplasse il 'principio dell'invarianza della retribuzione complessiva netta' anche per coloro che, assunti dopo 31/12/2000, siano nel regime di TFR. Un'analoga disciplina per le due fattispecie e per le due diverse categorie di lavoratori, non può, del resto, nemmeno essere fondata su un principio di parità di trattamento retributivo di cui all'articolo 45 del dlgs. n. 165/01 che oggi stabilisce che 'le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi'. La sola lettura di tale previsione, infatti, mostra come una giustificazione collegata alla 'parità di trattamento'

non possa consentire trattamenti inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi, ponendosi, pertanto, in disarmonia con tale norma una soluzione ermeneutica rispetto all'articolo 26, co. 19, della legge n. 448/98 che prevedesse una riduzione ingiustificata, anche per gli assunti dopo il 31/12/2000, rispetto alla retribuzione lorda di cui agli accordi collettivi, non potendosi, quindi, ritenere corretta l'interpretazione offerta dalla normazione secondaria di cui all'Accordo del 29 luglio 1999 tra l'Aran e le Confederazioni sindacali (art. 6) e il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999 (art. 1). Si aggiunga, inoltre, come, di fatto, con ciò, non si realizzi certamente neppure una parità retributiva o contrattuale, posto come sia pacifica la differenza sensibile che vi è tra il TFR e il TFS, risultando quest'ultimo più vantaggioso e meno assoggettato a svalutazione, per la disciplina prevista in materia (cfr., in tal senso, anche la motivazione delle sentenze n. 244/14 e n. 223/12 della Corte costituzionale a cui si rinvia), cosicché una riduzione dello stipendio stabilita dagli accordi collettivi per gli assunti dopo il 31/12/2000 che sia paritetica a quella di coloro che siano sottoposti al regime del TFS, si rivela irragionevole anche da tale punto di vista. In tal senso, si può riportare parte della motivazione della sentenza n. 244/14 della Corte costituzionale che ha chiarito che 'il trattamento di fine servizio è, infatti, diverso e - come sottolineato dalla stessa sentenza n. 223 del 2012 - normalmente "migliore" rispetto al trattamento di fine rapporto disciplinato dall'art. 2120 cod. civ., per cui il fatto che il dipendente - che (in conseguenza del ripristinato regime ex art. 37 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032) ha diritto all'indennità di buonuscita - partecipi al suo finanziamento, con il contributo del 2,50% (sull'80% della sua retribuzione), non integra un'irragionevole disparità di trattamento rispetto al dipendente che ha diritto al

trattamento di fine rapporto. Per altro verso, il fatto che alcuni dipendenti delle pubbliche amministrazioni godano del trattamento di fine servizio ed altri del trattamento di fine rapporto è conseguenza del transito del rapporto di lavoro da un regime di diritto pubblico ad un regime di diritto privato e della gradualità che, con specifico riguardo agli istituti in questione, il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, ha ritenuto di imprimervi'. *Uguualmente, la stessa Corte nella sentenza n. 223 del 2012 chiarisce che 'la differente normativa pregressa prevedeva dunque un accantonamento determinato su una base di computo inferiore e, a fronte di un miglior trattamento di fine rapporto, esigeva la rivalsa sul dipendente di cui si discute. Nel nuovo assetto dell'istituto determinato dalla norma impugnata, invece, la percentuale di accantonamento opera sull'intera retribuzione, con la conseguenza che il mantenimento della rivalsa sul dipendente, in assenza peraltro della "fascia esente", determina una diminuzione della retribuzione e, nel contempo, la diminuzione della quantità del TFR maturata nel tempo'. Uguali considerazioni valgono per chi abbia esercitato l'opzione che, in cambio della fattispecie premiale del beneficio dell'1,5% della contribuzione del TFS a vantaggio della previdenza complementare, ben potevano accettare - tra l'altro in virtù di scelta volontaria e non imposta - la decurtazione di retribuzione stabilita nell'ambito dell'Accordo del 29 luglio 1999 e del DPCM 20 dicembre 1999, mentre alcuna ragione, tanto meno giustificata da un'esigenza di parità di trattamento (non godendo, in alcun modo, gli assunti dopo il 31.12.00 del'1,5% a vantaggio della previdenza complementare), poteva valere per estendere la disciplina stabilita per i primi ai secondi, fin dall'origine sottoposti solo alla regola del TFR di cui all'articolo 2120 cc. Dunque, per quanto esposto, non è possibile interpretare, dal lato teleologico e*

sistematico, l'art. 26 (co. 18 e ss.) come comprensivo di un vincolo attinente a un 'principio dell'invarianza della retribuzione complessiva netta' da far valere anche per regolamentare coloro che siano sottoposti alla disciplina del TFR fin dall'origine, ai sensi dell'articolo 2, co. 5, della legge n. 335/95, non potendo corrispondere ad alcuna scelta razionale legislativa e nemmeno di parità di trattamento. Viceversa, appare ben comprensibile una logica ermeneutica (che sembra in linea con quella delle menzionate pronunce della Corte costituzionale) con riferimento all'articolo 26, co. 19, della legge n. 448/98, per la quale, una volta che i dipendenti pubblici assunti dopo il 31 dicembre 2000 abbiano perduto il maggior beneficio delle competenze di fine rapporto regolate secondo l'istituto previdenziale del TFS, al contempo, almeno, mantengano, non trovando ragione una deroga a ciò, la retribuzione lorda stabilita dai contratti collettivi nella sua interezza, senza alcuna riduzione, non valendo, per questi, in alcun modo, la disciplina di cui alla legge n. 152/68 e ponendosi ogni ingiustificata decurtazione della retribuzione sotto il livello stabilito dalla contrattazione collettiva come in violazione dell'articolo 36 Cost. e dell'articolo 45 del dlgs. n. 165/01 (risultando priva di ogni ulteriore ragione compensativa), norma quest'ultima che stabilisce che, in ogni caso, neppure invocando un principio di parità di trattamento contrattuale possono essere stabiliti trattamenti 'inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi'. Si aggiunga solo come un'imputazione figurativa del 2,5% della retribuzione mensile nel calcolo del TFR non consenta il recupero della stessa neppure in via differita, posto come per l'articolo 2120 c.c. vi sia l'esigenza del suo frazionamento per 13,5. Quanto finora esposto appare supportato, da ultimo, anche dall'analisi esegetica letterale, posto come l'articolo 26, co. 19, cit. stabilisca che 'con il

medesimo decreto si provvederà a definire, ferma restando l'invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini pensionistici, gli adeguamenti della struttura retributiva e contributiva conseguenti all'applicazione del trattamento di fine rapporto, le modalità per l'erogazione del trattamento di fine rapporto per i periodi di lavoro prestato a tempo determinato nonché quelle necessarie per rendere operativo il passaggio al nuovo sistema del personale di cui al comma 5 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335' e si possa, così, a tal punto, mettere in luce come il 'principio dell'invarianza della retribuzione complessiva netta' appaia limitato solo alla prima locuzione (che è dettata per coloro che esercitino il diritto di opzione ai sensi del comma 18 del medesimo articolo 26). Infatti, dal lato letterale, si può osservare come la norma preveda il principio di invarianza per la definizione di 'adeguamenti della struttura retributiva e contributiva' conseguenti all'applicazione del TFR e, appunto, la parola 'conseguenti' (collegata a tali adeguamenti) lascia intendere proprio che vi sia stato un passaggio dal trattamento di fine servizio a quello del TFR, in seguito all'opzione. Viceversa, le successive locuzioni della stessa previsione non richiamano più direttamente tali 'adeguamenti della struttura retributiva e contributiva' di cui alla prima parte della stessa, ma, introducendo una nuova tematica, fanno riferimento all'esigenza di stabilire 'modalità per l'erogazione del trattamento di fine rapporto' dei lavoratori a termine, nonché 'quelle' necessarie per rendere operativo il passaggio al nuovo sistema del personale di cui al comma 5 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335. Si possono distinguere, dunque, anche dal lato concettuale, all'interno della previsione, gli 'adeguamenti della struttura retributiva e contributiva' da attuarsi per gli esercenti l'opzione, dalle 'modalità' per il TFR dei

lavoratori a termine e per quelli originariamente sottoposti al TFR ex art. 2, co. 5, della legge n. 335/95 (in quanto assunti dopo il 31/12/00). Qualora, invece, dal lato letterale, si fosse ritenuto di estendere il principio di invarianza in parola (dedicato a chi abbia esercitato l'opzione) anche ai beneficiari fin dall'origine del TFR di cui alla seconda parte della norma, non vi sarebbe stata, infatti, necessità di utilizzare il termine 'modalità' di cui alla seconda parte della statuizione, ma il legislatore avrebbe potuto far riferimento direttamente ancora agli adeguamenti retributivi e contributivi previsti dalla prima locuzione, cosicché l'uso della diversa parola 'modalità' - che, per le ragioni suddette, appare porre una cesura tra la prima e la seconda parte della disposizione, che non appare, perciò, da leggersi unitariamente con riguardo all'applicabilità del principio di invarianza - fa ritenere che l'articolo 26, comma 19, prevedesse per gli assunti dopo il 31.12.00 'modalità' di regolamentazione diverse rispetto agli adeguamenti retributivi e contributivi da porsi per gli esercenti l'opzione. Dunque, l'Accordo del 29 luglio 1999 e il DPCM 20 dicembre 1999 - dettati, evidentemente, in armonia a una diversa ottica interpretativa dell'articolo 26 della legge n. 448/98 che riteneva stabilito il 'principio dell'invarianza della retribuzione complessiva netta' anche per i neoassunti dopo il 31.12.00 - risultano illegittimi nelle rispettive previsioni di cui all'articolo 6, co. 3 e di cui all'art. 1, co. 4, venendo irrazionalmente e in contrasto con le previsioni di legge menzionate (articolo 2120 c.c., articolo 36 Cost. e art. 45 del Dlgs. n. 165/01 e art. 26 medesimo, secondo la logica esegetica sopra proposta) ad estendere una riduzione della retribuzione, collegata a un contributo a carico del lavoratore del 2,5% mai stabilito per chi sia sottoposto al regime del TFR e priva di ogni razionalità".

Successivamente anche il Tribunale di Roma, nella recente **sentenza n. 2538 del 12.05.2017** (sopra citata), afferma: *“la necessità di rispettare tale invarianza può avere un senso per il personale destinato a passare da un regime (TFS) a un altro (TFR), ma non certamente per coloro che, come i ricorrenti, sono assoggettati fin dall’inizio al regime del TFR. E la lettera della legge collega direttamente l’invarianza agli adeguamenti della struttura retributiva e contributiva resi necessari per l’applicazione del regime TFR a chi prima non ne godeva”*.

Dello stesso avviso, oggi, è la **Corte di Appello di Roma**, che con la succitata sentenza **n. 4025 del 21.11.2017**, ha rigettato l’appello del Ministero, confermando la succitata **sentenza del Tribunale di Roma n. 4255 del 28.04.2015**.

Quindi, dopo svariate sentenze dei Tribunali di tutta Italia, **anche la Corte di Appello di Roma sembra concordare con l’interpretazione fornita dagli odierni ricorrenti**.

Pertanto, sia l’Accordo Quadro che il Regolamento succitati, nell’estendere ai dipendenti che “SARANNO ASSUNTI” IN REGIME “TFR” il medesimo trattamento previsto per i dipendenti “GIA’ IN SERVIZIO” (che optano per il passaggio al regime Tfr), invece che costituire corretta applicazione della legge, ne costituiscono una applicazione ILLEGITTIMA, perché contraria ai contenuti effettivi delle norme di legge. Inoltre, se non è la legge a prevedere detta riduzione, ma solo le fonti contrattuali e regolamentari suddette, non è possibile alcun intervento da parte della Corte Costituzionale, la quale si occupa solo dell’illegittimità delle norme di legge, non di fonti normative diverse e subordinate.

Pertanto, se manca nella LEGGE ogni riferimento alle riduzioni retributive in parola, non è chi non veda che dette riduzioni,

sostanzandosi di fatto come un “prelievo coatto”, sono illegittime perché prive di fondamento “NELLA LEGGE”. Secondo l’art. 23 della Costituzione, infatti, *“Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”*.

3) SECONDO L’AMMINISTRAZIONE CONVENUTA, LA RIDUZIONE RETRIBUTIVA APPLICATA AI DIPENDENTI IN REGIME TFR TROVA FONDAMENTO NEL “PRINCIPIO DI PARITA’ DI TRATTAMENTO” NEL PUBBLICO IMPIEGO.

Circa le critiche a tale assunto, si rinvia a quanto già dedotto ed argomentato in precedenza.

4) SECONDO L’AMMINISTRAZIONE CONVENUTA, LA RIDUZIONE RETRIBUTIVA IN OGGETTO NON HA NATURA DI “PRELIEVO”.

L’amministrazione adotta una concezione formalistica del fenomeno del “tributo” o “contributo”, non in linea con le stesse indicazioni fornite dal Giudice delle leggi. Proprio nella sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 2012, la Corte chiarisce la natura del “tributo” o “contributo” (v. ultima parte della sentenza n. 223/2012, nella quale la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: disposizione che aveva introdotto un contributo – anche se formalmente definito come riduzione del trattamento economico – a carico dei soli dipendenti pubblici nella misura del 5% per gli importi annui da 90.000 a 150.000 euro e del 10% per gli importi eccedenti i

150.000 euro, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013).

La Corte motiva la dichiarazione d'illegittimità della norma impugnata, con la violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione, ritenendo che: 1) la decurtazione patrimoniale di cui alla citata disposizione ha natura tributaria e costituisce una vera e propria imposta speciale; 2) come tale è illegittima in quanto riferita, in modo irragionevole ed arbitrario, ai soli dipendenti pubblici. Di seguito si riportano i passi più significativi della sentenza relativi ai due punti indicati: *“Come già osservato in precedenza, questa Corte ha più volte affermato che, indipendentemente dal nomen iuris attribuito dal legislatore, al fine di valutare se una decurtazione patrimoniale definitiva integri un tributo, occorre interpretare la disciplina sostanziale che la prevede alla luce dei criteri indicati dalla giurisprudenza costituzionale come caratterizzanti la nozione unitaria di tributo: cioè la doverosità della prestazione, in mancanza di un rapporto sinallagmatico tra le parti, nonché il collegamento di tale prestazione con la pubblica spesa, in relazione ad un presupposto economicamente rilevante... Un tributo consiste, quindi, in un «prelievo coattivo che è finalizzato al concorso alle pubbliche spese ed è posto a carico di un soggetto passivo in base ad uno specifico indice di capacità contributiva»; indice che deve esprimere l'idoneità di tale soggetto all'obbligazione tributaria. Tanto premesso, va constatato che la disposizione impugnata (introdotta dal medesimo incipit e sorretta dalla medesima ratio del contributo di solidarietà di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo» e convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, la cui natura tributaria è indubitabile)*

partecipa di tutti i sopra indicati elementi caratteristici del prelievo tributario ...e pertanto si tratta di una imposta speciale prevista nei confronti dei soli pubblici dipendenti...Nella specie, pure considerando al giusto la discrezionalità legislativa in materia, la norma impugnata si pone in evidente contrasto con gli articoli 3 e 53 Cost. L'introduzione di una imposta speciale, sia pure transitoria ed eccezionale, in relazione soltanto ai redditi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione viola, infatti, il principio della parità di prelievo a parità di presupposto d'imposta economicamente rilevante....".

Non è chi non veda che le medesime argomentazioni valgono con riferimento alla “riduzione retributiva” dei dipendenti pubblici entrati sin dall’inizio nel regime del “TFR”.

Seppure fosse prevista dalla LEGGE – e non lo è, come chiarito in precedenza -, la suddetta riduzione sarebbe costituzionalmente illegittima, per contrasto con gli articoli 3 e 36 della Costituzione, trattandosi di fatto di un “tributo” (apparentemente legato a finalità di “perequazione” ma in realtà necessitato da esigenze di contenimento della spesa del personale) imposto dalla legge in mancanza dei presupposti che lo rendono legittimo, cioè di una maggiore retribuzione complessiva dei dipendenti pubblici TFR rispetto ai lavoratori privati.

La finalità di “perequare” la retribuzione netta dei dipendenti pubblici TFR con la retribuzione netta dei dipendenti pubblici TFS, di fatto produce una “ritenuta” che non è in linea con il differente “trattamento retributivo complessivo” che, per effetto di tale perequazione, i dipendenti pubblici TFR ricevono rispetto ai lavoratori privati e rispetto ai dipendenti pubblici TFS. Infatti, i dipendenti pubblici TFR,

in tal modo, pur ricevendo la stessa buonuscita dei lavoratori privati, ricevono durante il rapporto di lavoro una retribuzione mensile inferiore a quella percepita dai privati, di talchè la somma dei trattamenti retributivi periodici e della retribuzione differita a fine rapporto è, per questi dipendenti pubblici, di ammontare inferiore alla stessa somma che invece ricevono i lavoratori privati. Allora, la suddetta ritenuta è illegittima perché produce un trattamento retributivo complessivamente deteriore per i lavoratori pubblici in regime TFR rispetto ai lavoratori privati soggetti allo stesso regime. Inoltre, produce un trattamento complessivamente deteriore anche rispetto ai dipendenti pubblici rimasti TFS, dal momento che quest'ultimi, pur percependo la stessa retribuzione dei dipendenti pubblici TFR, avranno comunque una migliore buonuscita (la quale, invece, giustifica il sacrificio retributivo del dipendente).

Tutto ciò premesso e considerato, in fatto ed in diritto, i ricorrenti indicati in epigrafe

RICORRONO

All'Ill.mo Tribunale di Roma affinché fissi l'udienza di discussione ai sensi dell'art. 415 c.p.c., ed emanati gli ulteriori provvedimenti del caso, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

“Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente ricorso:

1) accertare e dichiarare, per i ricorrenti di cui alla lettera A), l’illegittimità della voce ‘riduzione inadel regime tfr’ presente nelle buste paga dei ricorrenti medesimi, e comportante la decurtazione dello stipendio netto mensile per gli stessi;

2) disporre con sentenza immediatamente esecutiva, essendo il credito fondato su prova scritta e dunque certo, liquido ed esigibile, che la resistente effettui il pagamento, in favore dei ricorrenti, delle somme da ciascuno di essi maturate, come indicate e quantificate nel presente ricorso, maggiorate dagli interessi legali decorrenti dalle singole scadenze fino al soddisfo ;

3) previo accertamento, per i ricorrenti sub A), dell’ulteriore credito maturato e maturando da ciascun ricorrente dal mese di gennaio del 2018 fino alla data di pubblicazione della sentenza, condannare la resistente al pagamento degli ulteriori crediti retributivi maturati dal dipendente alla predetta data di pubblicazione del dispositivo di sentenza, maggiorati dagli interessi legali decorrenti dalle singole scadenze fino all’effettivo soddisfo;

4) ordinare alla resistente, a favore dei ricorrenti sub A), la cessazione definitiva della predetta illegittima riduzione dello stipendio.

Con vittoria delle spese e dei compensi di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Si producono i seguenti documenti:

- 1) Sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 11.10.2012 (p. 1-37).
- 2) Sentenza del Tribunale di Roma, sezione II lavoro, n. 12636 del 14.11.2013 (p. 38-41).
- 3) Sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 571 del 26.02.2014 (p. 42-44).
- 4) Sentenza del Tribunale di Treviso n. 99 del 11.07.2014 (p. 45-49).
- 5) Sentenza del Tribunale di Roma, sezione IV lavoro, n. 306 del 14.01.2015 (p. 50-54).
- 6) Sentenza del Tribunale di Enna n. 415 del 22.07.2015 (p. 55-59).
- 7) Sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, n. 1355 del 28.07.2015 (p. 60-70).
- 8) Sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 363 del 13.07.2015 (p. 71-78).
- 9) Sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 547 del 26.10.2015 (p. 79-86).
- 10) Sentenza del Tribunale di Roma, sezione III lavoro, n. 2538 del 12.05.2017 (p. 87-103).
- 11) Sentenza del Tribunale di Roma, sezione I lavoro, n. 6992 del 13.07.2015 (p. 104-107).
- 12) Sentenza del Tribunale di Roma, sezione III lavoro, n. 8103 del 07.12.2015 (p. 108-111).
- 13) Sentenza del Tribunale di Roma, sezione IV lavoro, n. 9215 del 28.10.2015 (p. 112-119).
- 14) Sentenza del Tribunale di Roma, sezione I lavoro, n. 648 del 26.01.2016 (p. 120-122).

- 15) Sentenza del Tribunale di Roma, sezione IV lavoro, n. 2381 del 10.03.2016 (p. 123-128).
- 16) Sentenza del Tribunale di Roma, sezione II lavoro, n. 2542 del 15.03.2016 (p. 129-138).
- 17) Sentenza del Tribunale di Roma, sezione I lavoro, n. 6693 del 07.07.2016 (p. 139-150).
- 18) Sentenza del Tribunale di Roma, sezione I lavoro, n. 11000 del 15.12.2015 (p. 151-160).
- 19) Sentenza del Tribunale di Roma, sezione I lavoro, n. 11001 del 15.12.2015 (p. 161-174).
- 20) Sentenza del Tribunale di Roma, sezione I lavoro, n. 1920 del 29.02.2016 (p. 175-187).
- 21) Sentenza del Tribunale di Roma, sezione II lavoro, n. 1521 del 17.02.2016 (p. 188-195).
- 22) Sentenza del Tribunale di Roma, sezione II lavoro, n. 2143 del 03.03.2016 (p. 196-199).
- 23) Sentenza del Tribunale di Roma, sezione III lavoro, n. 2636 del 15.03.2016 (p. 200-202).
- 24) Sentenza del Tribunale di Roma, sezione II lavoro, n. 4255-2015 (p. 203-206).
- 25) Sentenza del Tribunale di Roma, sezione II lavoro, n. 6889-2015 (p. 207-214).
- 26) Sentenza del Tribunale di Roma, sezione III lavoro, n. 6714-2015 (p. 215-225).
- 27) Sentenza del Tribunale di Roma, sezione IV lavoro, n. 8749-2015 (p. 226-233).

- 28) Sentenza del Tribunale di Roma, sezione I lavoro, n. 8871-2015 (p. 234-242).
- 29) Sentenza del Tribunale di Roma, sezione IV lavoro, n. 10169-2015 (p. 243-245).
- 30) Sentenza del Tribunale di Roma, sezione III lavoro, n. 225-2016 (p. 246-252).
- 31) Sentenza del Tribunale di Roma, sezione IV lavoro, n. 532-2016 (p. 253-260).
- 32) Sentenza del Tribunale di Roma, sezione IV lavoro, n. 6399-2016 (p. 261-266).
- 33) Sentenza del Tribunale di Roma, sezione III lavoro, n. 4387-2016 (p. 267-273).
- 34) Sentenza del Tribunale di Roma, sezione II lavoro, n. 11110-2016 (p. 274-277).
- 35) Sentenza del Tribunale di Padova n. 948 del 18.12.2015 (p. 278-289).
- 36) Sentenza del Tribunale di Napoli del 28.03.2017 (p. 290-301).
- 37) Sentenza del Tribunale di Vicenza n. 267 del 04.04.2017 (p. 302-313).
- 38) Sentenza del Tribunale di Milano, sezione lavoro, n. 742 del 11.03.2016 (p. 314-332).
- 39) Sentenza della Corte di Appello di Roma, sezione IV lavoro, n. 4025-2017 (p. 333-339).
- 40) Atto di diffida inoltrato a Roma Capitale per posta elettronica certificata il giorno 11.07.2017 (p. 340-485).
- 41) Risposta di Roma Capitale del 07.08.2017 (p. 486).

42) Sentenza del TAR Calabria-Reggio Calabria n. 53 del 18.01.2012 (p. 487-496).

43) Estratto della sentenza della Corte Costituzionale n. 244 del 22/28.10.2014 (p. 497-500).

FALDONI DA N. 1 A N. 18 IN ORDINE ALFABETICO: contenenti i riepiloghi degli importi trattenuti mese per mese, calcolati per ciascun ricorrente, i cedolini dello stipendio relativi agli importi calcolati (e per taluni anche le diffide inoltrate).

Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che il valore complessivo del presente ricorso è al momento indeterminabile, non essendo fin d'ora quantificabili i crediti complessivi maturati dai ricorrenti al momento della sentenza. Pertanto viene versato il contributo unificato di **euro 259,00**.

Roma, 11 maggio 2018

Avv. Giuseppe Pio Torcicollo